



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 17 gennaio 2025)

L'anno 2025, il giorno venerdì 17 del mese di gennaio, ha avuto inizio alle ore 13:45 il Consiglio metropolitano convocato per le ore 13:00.

La seduta è svolta sia in presenza che in audio-videoconferenza, ai sensi della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30.04.2020 e del decreto del Sindaco metropolitano n. 45 del 31.03.2022.

E' presente e presiede la seduta il Vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna.
Assiste il Segretario Generale Dott. Paolo Caracciolo.

All'inizio della seduta il Consiglio metropolitano risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 17 Consiglieri e assenti n. 7 Consiglieri, come di seguito indicato:

		P	A			P	A
Angelucci	Mariano	X		Frascarelli	Giancarlo		X
Bevilacqua	Marta Elisa	X		Giammusso	Antonio		X
Biolghini	Tiziana	X		Irato	Nicoletta	X	
Cacciotti	Stefano	X		Marini	Nicola	X	
Capobianco	Angelo	X		Mastrofrancesco	Agnese		X
Chioccia	Manuela	X		Michetelli	Cristina	X	
De Filippis	Valeria	X		Parrucci	Daniele	X	
Di Stefano	Marco		X	Pascucci	Alessio		X
Eufemia	Roberto	X		Pieretti	Alessia	X	
Ferrara	Paolo	X		Pizzigallo	Angelo		X
Ferrarini	Massimo		X	Proietti	Antonio	X	
Ferraro	Rocco	X		Sanna	Pierluigi	X	

(In presenza: Angelucci Mariano, Cacciotti Stefano, Capobianco Angelo, De Filippis Valeria, Eufemia Roberto, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pieretti Alessia, Sanna Pierluigi).

(In audio-videoconferenza: Bevilacqua Marta Elisa, Biolghini Tiziana, Chioccia Manuela, Ferrara Paolo, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Proietti Antonio).

DELIBERAZIONE N. 1

OGGETTO: "Regolamento per la concessione in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale".

OMISSIS

[Il Vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna informa il Consiglio metropolitano dell'avvenuta presentazione di n. 10 emendamenti alla proposta di deliberazione P3/25 (repertorio dal n. 1 al n. 10 del 17.01.2025).

Illustra la proposta di deliberazione il Consigliere Daniele Parrucci delegato all' "Edilizia scolastica, Impianti sportivi, e politiche della formazione";

Intervengono nella discussione i seguenti Consiglieri metropolitani: Michetelli Cristina, Eufemia Roberto, Proietti Antonio, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Di Stefano Marco, Ferrarini Massimo, Marini Nicola.

Terminata la discussione, il Vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna, acquisito a verbale il parere di regolarità tecnica del Direttore dell'Ufficio Centrale "Risorse Strumentali, Logistica, Manutenzione ordinaria del Patrimonio ed Impiantistica Sportiva" Dott.ssa Aurelia Macarone Palmieri, pone in votazione l'emendamento n. 1 (repertorio n. 1 del 17.01.2025) nel testo riformulato durante la discussione della proposta di deliberazione di che trattasi.

L'emendamento n. 1 (repertorio n. 1 del 17.01.2025) posto in votazione, è approvato all'unanimità (Consiglieri presenti n. 17; Consiglieri favorevoli n. 17).

Gli emendamenti n. 2 e n. 3 (repertorio n. 2 e n. 3 del 17.01.2025) sono ritirati dai Consiglieri metropolitani proponenti.

Il Vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna, acquisito a verbale il parere di regolarità tecnica del Direttore dell'Ufficio Centrale "Risorse Strumentali, Logistica, Manutenzione ordinaria del Patrimonio ed Impiantistica Sportiva" Dott.ssa Aurelia Macarone Palmieri, pone in votazione l'emendamento n. 4 (repertorio n. 4 del 17.01.2025) nel testo riformulato durante la discussione della proposta di deliberazione di che trattasi.

L'emendamento n. 4 (repertorio n. 4 del 17.01.2025) posto in votazione, è approvato all'unanimità (Consiglieri presenti n. 18; Consiglieri favorevoli n. 18).

Il Vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna, acquisito a verbale il parere di regolarità tecnica del Direttore dell'Ufficio Centrale "Risorse Strumentali, Logistica, Manutenzione ordinaria del Patrimonio ed Impiantistica Sportiva" Dott.ssa Aurelia Macarone Palmieri, pone in votazione l'emendamento n. 5 (repertorio n. 5 del 17.01.2025) nel testo riformulato durante la discussione della proposta di deliberazione di che trattasi.

L'emendamento n. 5 (repertorio n. 5 del 17.01.2025) posto in votazione, è approvato all'unanimità (Consiglieri presenti n. 18; Consiglieri favorevoli n. 18).

L'emendamento n. 6 (repertorio n. 6 del 17.01.2025) è ritirato dai Consiglieri metropolitani proponenti.

Il Vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna, acquisito a verbale il parere di regolarità tecnica del Direttore dell'Ufficio Centrale "Risorse Strumentali, Logistica, Manutenzione ordinaria del Patrimonio ed Impiantistica Sportiva" Dott.ssa Aurelia Macarone Palmieri, pone in votazione l'emendamento n. 7 (repertorio n. 7 del 17.01.2025).

L'emendamento n. 7 (repertorio n. 7 del 17.01.2025), posto in votazione, è approvato all'unanimità (Consiglieri presenti n. 17; Consiglieri favorevoli n. 17).

Gli emendamenti n. 8, n. 9 e n. 10 (Repertorio n. 8, n. 9, n. 10 del 17.01.2025) sono ritirati dai Consiglieri metropolitani proponenti.

Quindi, il Vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna pone in votazione la proposta di deliberazione P3/25.

La proposta di deliberazione, così come emendata, è approvata dal Consiglio metropolitano (Consiglieri presenti n. 18; Consiglieri favorevoli n.18).

Tutti gli interventi sono riportati nel verbale della seduta].

^^

OGGETTO: "Regolamento per la concessione in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale".

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 4 del 15.01.2025 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: "Regolamento per la concessione in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale";

Visti:

il D.Lgs. 38/2021 recante "Attuazione dell'articolo 7 della Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi";

il D.Lgs. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23.12.2024 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma triennale degli acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23.12.2024 recante "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 17/01/2024 recante "Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto";

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29/02/2024 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024-2026";

Premesso che:

la Città metropolitana di Roma Capitale, in ossequio al dettato costituzionale, con particolare riguardo all'articolo 33, riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme;

gli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale e le attrezzature connesse esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'Ente e sono destinati in via prioritaria all'uso scolastico;

al fine di garantire la diffusione della pratica sportiva sul proprio territorio, la Città metropolitana di Roma Capitale mette a disposizione dei cittadini, in orario extrascolastico, gli impianti situati presso gli edifici scolastici di propria competenza, affidando la loro gestione alle associazioni e società sportive dilettantistiche ed agli altri soggetti legittimati, per lo svolgimento delle attività rivolte prioritariamente a minori, giovani, disabili e anziani, interessati alla pratica dello sport come servizio sociale ed educativo;

al fine di migliorare l'offerta formativa degli Istituti scolastici e la diffusione della pratica sportiva sul territorio, la Città metropolitana di Roma Capitale favorisce, altresì, forme di valorizzazione degli impianti sportivi scolastici mediante realizzazione di nuove strutture sportive oppure riqualificazione, rigenerazione e ammodernamento di palestre ed altri impianti sportivi scolastici esistenti in partenariato pubblico-privato;

il competente Ufficio "Risorse Strumentali, Logistica, Manutenzione ordinaria del patrimonio ed Impiantistica sportiva" cura le procedure relative al rilascio delle concessioni in uso degli impianti sportivi scolastici metropolitani secondo le modalità di cui al disposto dell'art. 96, comma 4, del D.Lgs. n. 297/1994, per il quale gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate fuori dell'orario scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sportiva, sociale e civile;

il medesimo Ufficio cura, altresì, le procedure di valorizzazione e riqualificazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale, anche tramite forme di partenariato pubblico privato;

la realizzazione di nuovi impianti sportivi nelle scuole superiori e la riqualificazione di quelli esistenti, aperti anche al territorio, con investimenti a carico dei privati mediante forme di partenariato pubblico privato soddisfano diversi interessi pubblici e segnatamente:

1. l'interesse pubblico al miglioramento dell'offerta formativa nelle scuole, attraverso la realizzazione e messa a disposizione degli studenti di impianti sportivi nuovi, funzionali e dotati di strutture adeguate;
2. l'interesse pubblico alla diffusione della pratica sportiva, garantendo la fruizione degli impianti sportivi, compatibilmente con gli orari della didattica, ad un'utenza eterogenea ed appartenente a diverse fasce di età, con particolare attenzione ai ceti non abbienti, agli anziani, ai portatori di handicap e ad altre categorie svantaggiate;
3. l'interesse pubblico alla valorizzazione del patrimonio metropolitano, che si arricchisce di impianti sportivi nuovi, moderni e funzionali all'esercizio di diverse discipline sportive, con conseguente incremento del target dei fruitori, senza gravare sul bilancio dell'Ente;

la valorizzazione degli spazi sportivi scolastici costituisce, quindi, un concreto vantaggio per la popolazione scolastica frequentante gli Istituti superiori, che ne usufruisce per lo svolgimento dell'attività didattica in orario scolastico, ma anche per l'intera collettività che ne beneficia in orario extra-scolastico, con una positiva ricaduta sul territorio, favorendo, peraltro, la partecipazione dei cittadini all'attività sportiva in ossequio alle finalità statutarie di questa Amministrazione;

le procedure relative al rilascio delle concessioni in uso degli impianti sportivi scolastici metropolitani e le procedure di valorizzazione sono state sino ad oggi gestite e delineate sulla base del "Regolamento per le concessioni in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli

Istituti Scolastici di pertinenza metropolitana”, approvato con Delibera del Consiglio metropolitano n. 45 del 15.06.2016;

nell’ambito della materia relativa all’impiantistica sportiva, si sono avvicendate, nel corso del tempo, nuove e diverse fattispecie normative quali il D.Lgs. 36/2023 sulle forme di partenariato pubblico privato e il D.Lgs. 38/2021, recante “le misure di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”;

le novelle normative hanno di fatto reso, per quanto attiene le procedure di valorizzazione degli spazi sportivi, il Regolamento di cui alla Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 45 del 15.06.2016 anacronistico e di scarsa attualità;

al fine di revisionare parzialmente le modalità e le procedure per il rilascio delle concessioni in uso, che continueranno tuttavia ad essere disciplinate ai sensi del richiamato art. 96, comma 4, del D.Lgs. n. 297/1994 e di aggiornare le procedure di valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici di pertinenza metropolitana al novellato dettato normativo di riferimento, si è ritenuto opportuno rimodulare il richiamato Regolamento per le concessioni in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza metropolitana;

previa attività di disamina e studio delle novelle normative sopra ricordate, è stato quindi predisposto un nuovo Regolamento per la concessione in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale;

con riferimento alle concessioni in uso degli impianti sportivi scolastici metropolitani, nel nuovo Regolamento è stata mantenuta la procedura ad evidenza pubblica di selezione dei concessionari cui affidare la gestione degli spazi sportivi scolastici metropolitani, con l’introduzione della durata quadriennale anziché triennale come stabilito nel vecchio Regolamento;

con riferimento alle concessioni di valorizzazione, il nuovo Regolamento è stato invece improntato al bilanciamento degli interessi, quali lo spirito di premialità all’iniziativa del settore privato che investe sulla “cosa pubblica” e, al tempo stesso, l’assicurazione di procedure di selezione trasparenti e concorrenziali;

Considerata la necessità di procedere all’approvazione di un nuovo Regolamento che tenga conto:

- a. delle concessioni in uso degli impianti sportivi scolastici metropolitani, ovvero delle concessioni annuali, rinnovabili di anno in anno fino ad un massimo di quattro anni, rilasciate dalla Città metropolitana di Roma Capitale a seguito di procedura ad evidenza pubblica da indire ogni quadriennio secondo le modalità di cui alla prima parte dell’allegato Regolamento;
- b. delle concessioni di valorizzazione, ovvero delle concessioni finalizzate alla valorizzazione degli impianti sportivi scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale, secondo le modalità di cui alla seconda parte dell’allegato Regolamento;

Dato atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. dell’art. 239, D.Lgs. 267/00 in data 14.01.2025;

Ritenuto quindi di dovere approvare il nuovo Regolamento per la concessione in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale così come allegato al presente atto;

Atteso che la 1^a Commissione Consiliare permanente “Bilancio, Patrimonio, PNRR e Progetti europei, Rapporti con gli Enti Locali” ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione di che trattasi in data 17.01.2025 e che la 3^a Commissione Consiliare permanente “Edilizia scolastica e Politiche della formazione” ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione di che trattasi in data 17.01.2025.

Preso atto:

che il Direttore dell’U.C. “Risorse strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria del patrimonio ed impiantistica sportiva” Dott.ssa Aurelia Macarone Palmieri ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell’Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *“compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”*, nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa da intendersi integralmente trascritte:

1. di approvare il nuovo Regolamento per la concessione in uso e la valorizzazione degli impianti annessi agli Istituti scolastici di pertinenza metropolitana come risultante dal testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che con successivo Decreto del Sindaco metropolitano si provvederà ad un adeguamento dei contributi concessori dovuti dai concessionari per l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici metropolitani e delle tariffe massime che le stesse devono applicare agli utenti per l’esercizio della pratica sportiva sulla base alle variazioni dell’indice ISTAT FOI nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
3. di dare atto che il “Regolamento per la concessione in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale” unitamente alla presente deliberazione di approvazione, è pubblicato per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio informatico ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della compiuta pubblicazione della deliberazione di approvazione.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 1

(Ai fini del quorum strutturale risultano presenti, oltre il Vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna, i seguenti Consiglieri metropolitani: Angelucci Mariano, Bevilacqua Marta Elisa, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Capobianco Angelo, Chioccia Manuela, De Filippis Valeria, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pieretti Alessia, Proietti Antonio).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Capobianco Angelo, Angelucci Mariano, De Filippis Valeria) dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con n. 17 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Bevilacqua Marta Elisa, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Capobianco Angelo, Chioccia Manuela, De Filippis Valeria, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pieretti Alessia, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi).

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 4

(Ai fini del quorum strutturale risultano presenti, oltre il Vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna, i seguenti Consiglieri metropolitani: Angelucci Mariano, Bevilacqua Marta Elisa, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Capobianco Angelo, Chioccia Manuela, De Filippis Valeria, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pieretti Alessia, Proietti Antonio).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Capobianco Angelo, Angelucci Mariano, De Filippis Valeria) dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con n. 18 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Bevilacqua Marta Elisa, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Capobianco Angelo, Chioccia Manuela, De Filippis Valeria, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pieretti Alessia, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi).

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 5

(Ai fini del quorum strutturale risultano presenti, oltre il Vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna, i seguenti Consiglieri metropolitani: Angelucci Mariano, Bevilacqua Marta Elisa, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Capobianco Angelo, Chioccia Manuela, De Filippis Valeria, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pieretti Alessia, Proietti Antonio).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Capobianco Angelo, Angelucci Mariano, De Filippis Valeria) dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con n. 18 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Bevilacqua Marta Elisa, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Capobianco Angelo, Chioccia Manuela, De Filippis Valeria, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pieretti Alessia, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi).

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 7

(Ai fini del quorum strutturale risultano presenti, oltre il Vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna, i seguenti Consiglieri metropolitani: Angelucci Mariano, Bevilacqua Marta Elisa, Biolghini Tiziana, Capobianco Angelo, Chioccia Manuela, De Filippis Valeria, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pieretti Alessia, Proietti Antonio).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Capobianco Angelo, Angelucci Mariano, De Filippis Valeria), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con n. 17 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Bevilacqua Marta Elisa, Biolghini Tiziana, Capobianco Angelo, Chioccia Manuela, De Filippis Valeria, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pieretti Alessia, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi).

VOTAZIONE DELIBERAZIONE COME EMENDATA

(Ai fini del quorum strutturale risultano presenti, oltre il Vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna, i seguenti Consiglieri metropolitani: Angelucci Mariano, Bevilacqua Marta Elisa, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Capobianco Angelo, Chioccia Manuela, De Filippis Valeria, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Ferrara Paolo, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Proietti Antonio).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Capobianco Angelo, Angelucci Mariano, De Filippis Valeria), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con n. 18 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Bevilacqua Marta Elisa, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Capobianco Angelo, Chioccia Manuela, De Filippis Valeria, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Ferrara Paolo, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
Paolo Caracciolo

IL VICESINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Pierluigi Sanna

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI E INTRODUTTIVE

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 – Programmazione

Articolo 3 – Definizioni

Articolo 4 – Classificazione degli impianti sportivi

PARTE PRIMA

CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Articolo 5 – Concessione

Articolo 6 – Soggetti beneficiari

Articolo 7 – Procedure per il rilascio delle concessioni in uso

Articolo 8 – Modalità di assegnazione degli impianti sportivi

Articolo 9 – Relazioni con gli Istituti scolastici

Articolo 10 – Contributi e tariffe

Articolo 11 – Modifica e rinuncia

Articolo 12 – Sospensione, revoca e risoluzione

Articolo 13 – Trasformazioni della natura giuridica del concessionario

Articolo 14 – Sanzioni

Articolo 15 - Minuta manutenzione

Articolo 16 – Concessioni a scomputo

Articolo 17 – Obblighi a carico del concessionario

Articolo 18 – Concessioni una tantum

PARTE SECONDA

CONCESSIONI DI VALORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Titolo Primo – Disposizioni generali

Articolo 19 - Concessioni di valorizzazione

Articolo 20 – Partenariato Pubblico Privato

Articolo 21 – Soggetti beneficiari

Articolo 22 – Durata delle Concessioni di valorizzazione e tariffe

Titolo Secondo – Concessioni di valorizzazione ex art. 5 D.Lgs. 38/2021

Articolo 23 - Concessioni di valorizzazione ex art. 5 del D.Lgs. 38/2021

Articolo 24 – Modalità di gestione e co-gestione degli impianti sportivi

Articolo 25 – Presentazione delle proposte di concessione di valorizzazione

Articolo 26 – Procedura di valutazione

Titolo Terzo – Concessioni di valorizzazione ex art. 4 D.Lgs. 38/2021

Articolo 27 - Concessioni di valorizzazione ex art. 4 del D.Lgs. 38/2021

Articolo 28 – Presentazione delle proposte di concessione di valorizzazione e dichiarazione di pubblico interesse

Articolo 29 - Dichiarazione di pubblica utilità e procedura di affidamento

Articolo 30 – Criteri di valutazione delle Proposte

Articolo 31 – Contributi e tariffe delle concessioni di valorizzazione

PARTE TERZA

NORME FINALI

Articolo 32 – Controlli

Articolo 33 – Osservatorio sportivo metropolitano

Articolo 34 – Norme transitorie

Regolamento per la concessione in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale.

DISPOSIZIONI GENERALI E INTRODUTTIVE

Articolo 1 – Finalità

1. La Città metropolitana di Roma Capitale, in ossequio al dettato costituzionale, con particolare riguardo all'articolo 33, riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. In collaborazione con gli Istituti Scolastici ed i soggetti concessionari dei relativi impianti sportivi, agevola lo sviluppo delle attività sportive e del tempo libero nei singoli territori metropolitani e per le finalità sopra richiamate. Gli impianti sportivi scolastici diverranno luoghi privilegiati in cui il diritto allo sport sarà garantito e tutelato mediante l'esercizio di una qualificata attività motoria a tariffe ridotte, rivolta a tutti gli individui, senza distinzione di età, di genere, di condizione fisica ed economica, di origine sociale, di etnia, di fede religiosa.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure per il rilascio delle concessioni in uso e per la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale.
3. Gli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale e le attrezzature connesse esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'Ente e sono destinati in via prioritaria all'uso scolastico.
4. La Città metropolitana di Roma Capitale, al fine di garantire la diffusione della pratica sportiva sul proprio territorio, mette a disposizione dei cittadini, in orario extrascolastico, gli impianti situati presso gli edifici scolastici di propria competenza, affidando la loro gestione alle associazioni e società sportive dilettantistiche ed agli altri soggetti legittimati di cui al presente Regolamento, per lo svolgimento delle attività rivolte prioritariamente a minori, giovani, disabili e anziani, interessati alla pratica dello sport come servizio sociale ed educativo.
5. La Città metropolitana di Roma Capitale, al fine di migliorare l'offerta formativa degli Istituti scolastici e la diffusione della pratica sportiva sul territorio, favorisce forme di valorizzazione degli impianti sportivi scolastici in partenariato pubblico-privato, mediante realizzazione di nuove strutture sportive oppure riqualificazione, rigenerazione e ammodernamento di palestre ed altri impianti sportivi scolastici esistenti, secondo normativa vigente di settore e con le modalità disciplinate nella seconda parte del presente Regolamento.
6. La Città metropolitana di Roma Capitale favorisce altresì ulteriori modalità di valorizzazione, anche mediante forme innovative di coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 6 del presente Regolamento, secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 2 – Programmazione

1. Il Consiglio metropolitano, nell'ambito dei suoi poteri di indirizzo, individua i principi di carattere generale per l'assegnazione degli impianti sportivi scolastici, ispirandosi ai principi generali dell'azione amministrativa, primi tra tutti l'uguaglianza e l'imparzialità.

2. In particolare, il Consiglio metropolitano adotta i propri atti nel rispetto delle seguenti principi:

- garantire l'opportunità di utilizzo degli impianti sportivi scolastici a tutti i cittadini appartenenti a categorie svantaggiate (disabili, famiglie a basso reddito, extra-comunitari, ...) o in specifiche fasi evolutive (bambini, ragazzi, anziani) mediante associazioni che svolgono attività sportive rivolte alla inclusione sociale dei soggetti con disagio sociale documentato dalle strutture sanitarie nazionali e/o dai servizi sociali del comune di residenza;
- favorire le associazioni presenti da tempo nel tessuto sportivo della Città metropolitana di Roma capitale, con comprovata capacità organizzativa e con ampia adesione di partecipanti, al contempo stimolando il pluralismo e l'ampia partecipazione nei processi finalizzati alla valorizzazione degli impianti sportivi;
- premiare e stimolare l'iniziativa proveniente dal settore privato, favorendo lo sviluppo di attività sportive agonistiche avviate da tempo e riconosciute a vari livelli - nazionale, regionale, provinciale - o che abbiano acquisito meriti e risultati sportivi nei campionati e/o tornei federali e degli enti di promozione sportiva;
- favorire un'equa distribuzione degli orari di utilizzo degli impianti sportivi tra le diverse attività agonistiche e di allenamento, di avviamento ed amatoriali, ricreative e sociali;
- favorire forme di valorizzazione degli Istituti di istruzione superiore mediante realizzazione di nuovi impianti sportivi o riqualificazione di impianti sportivi esistenti, a cura e spese dei concessionari;
- favorire forme di valorizzazione degli Istituti di Istruzione Superiore mediante l'attività di sponsorizzazione;
- promuovere la parità di genere nell'ambito degli organi sociali dei soggetti beneficiari che partecipano all'Avviso Pubblico;
- promuovere un utilizzo degli impianti sportivi finalizzato a contrastare qualsiasi forma di discriminazione, di religione, sociale, di lingua, provenienza, opinioni politiche, etc.

3. Il Consiglio metropolitano riconosce, promuove e favorisce le associazioni sportive che svolgono in via esclusiva attività sportiva nei confronti delle persone con disabilità, specificatamente attestata dal Comitato Italiano Paralimpico.

4. La Città metropolitana di Roma Capitale promuove e favorisce forme di collaborazione per la realizzazione di specifici progetti sportivi con organismi di diritto pubblico operanti in ambito sportivo e/o con il CONI, il Comitato Paralimpico, con le Federazioni sportive Nazionali e con gli Enti di promozione sportiva.

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per “**impianti sportivi**” o “**impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici**”, gli spazi coperti o scoperti, rientranti nell’area di pertinenza degli Istituti di Istruzione Superiore di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, entro i quali può svolgersi l’attività motoria;
- b) per “**Nuovo Codice dei contratti pubblici**”, il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;
- c) per “**Concedente**” la Città metropolitana di Roma Capitale;
- d) per “**Concessionario**” il soggetto affidatario di concessioni in uso quadriennali, come disciplinate nella successiva parte prima del presente Regolamento, nonché il soggetto aggiudicatario delle concessioni di valorizzazione di cui alla successiva parte seconda;
- e) per “**Concessioni in uso**” le concessioni annuali, rinnovabili di anno in anno fino ad un massimo di quattro anni, rilasciate dalla Città metropolitana di Roma Capitale a seguito di procedura ad evidenza pubblica da indire ogni quadriennio secondo le modalità di cui alla prima parte del presente Regolamento;
- f) per “**Concessioni a scomputo**” le concessioni finalizzate alla realizzazione di progetti di manutenzione relativamente alla palestra assegnata nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica quadriennale, da autorizzare a partire dal secondo anno di vigenza della concessione in uso da parte del concessionario, per un importo massimo corrispondente al valore dei contributi annui rimanenti;
- g) per “**Concessioni una tantum**” le concessioni di spazi scolastici di breve durata per attività e/o manifestazioni di alto profilo sportivo, sociale e culturale, anche a titolo gratuito, ai sensi dell’articolo 17 del presente Regolamento;
- h) per “**Concessioni di valorizzazione**” le concessioni finalizzate alla valorizzazione degli impianti sportivi scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale, secondo le modalità di cui alla seconda parte del presente Regolamento;
- i) per “**Concessioni di valorizzazione ex art. 5 D.Lgs. 38/2021**” le concessioni finalizzate alla valorizzazione degli impianti sportivi scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale, attraverso “interventi di riqualificazione” e “interventi di ripristino” di impianti sportivi esistenti entro un limite di investimento massimo di 140 mila euro. Tali concessioni seguiranno la procedura di affidamento prevista dall’articolo 5 del D.Lgs. 38/2021 - “Nuova legge stadi”;
- j) per “**Concessioni di valorizzazione ex art. 4 D.Lgs. 38/2021**” le concessioni finalizzate alla valorizzazione degli impianti sportivi scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale, attraverso “interventi di riqualificazione” e “interventi di ripristino” di impianti sportivi esistenti che superino il limite di investimento massimo di 140 mila euro e “interventi di nuova costruzione” con investimento iniziale di qualunque importo. Tali concessioni seguiranno la procedura di affidamento prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 38/2021 - “Nuova legge stadi”;
- k) per “**Interventi di nuova costruzione**” gli interventi aventi ad oggetto la realizzazione di nuovi impianti presso gli spazi scolastici o in spazi esterni da interconnettere;
- l) per “**Interventi di ripristino**” gli interventi di ripristino dell’agibilità di impianti non agibili e/o la riqualificazione di spazi sportivi inutilizzabili;

- m) per “**Interventi di riqualificazione**” gli interventi aventi ad oggetto la rigenerazione, riqualificazione ed ammodernamento di impianti sportivi esistenti, anche attraverso la parziale riconversione degli stessi con la previsione di nuove funzioni/discipline, che non prevedano iniziative rientranti tra gli “interventi di ampliamento”;
- n) per “**Nuova Legge stadi**” il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.38, recante “*Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 marzo 2021, n. 68*”;
- o) per “**Organizzazioni senza fini di lucro**” le società sportive dilettantistiche (SSD), associazioni sportive dilettantistiche (ASD), Enti di Promozione Sportiva (EPS), Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) ed altri enti no profit che svolgono esclusivamente attività sportiva di interesse generale e di utilità sociale i cui eventuali profitti non vengono ripartiti tra i soci/associati bensì interamente reinvestiti per i propri scopi organizzativi.

Articolo 4 - Classificazione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale si suddividono nelle seguenti categorie:

- **Impianti sportivi di categoria A**, adatti per attività federale/agonistica ed aventi dimensioni e caratteristiche idonee allo svolgimento e per la preparazione di attività agonistica a livello nazionale, regionale, provinciale, o comunque idonee, anche per l'altezza, per gli sport in elevazione, secondo le valutazioni dell'ufficio tecnico metropolitano;
- **Impianti sportivi di categoria B**, adatti per attività dilettantistica/amatoriale ed aventi dimensioni e caratteristiche idonee allo svolgimento di attività di preparazione e/o di partecipazione a campionati giovanili federali e/o degli enti di promozione sportiva, secondo le valutazioni dell'ufficio tecnico metropolitano;
- **Impianti sportivi di categoria C**, adatti per attività promozionale ed aventi dimensioni e caratteristiche idonee allo svolgimento di attività motorie, ludico-ricreative e del tempo libero, secondo le valutazioni dell'ufficio tecnico metropolitano;
- **Impianti sportivi di categoria D**, locali di piccole dimensioni da adibire ad uso sportivo secondo le valutazioni dell'ufficio tecnico metropolitano;
- **Campi esterni scolastici adibiti o da adibire ad uso sportivo.**

2. La classificazione dei singoli impianti sportivi viene resa nota nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica quadriennale e può essere modificata dalla Città metropolitana di Roma Capitale in qualsiasi momento, anche nel corso della concessione, ove ne ricorrano i presupposti.

PARTE PRIMA

Concessione in uso degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale

Articolo 5 - Concessione

1. La concessione in uso degli impianti sportivi scolastici metropolitani è consentita nelle forme di cui al disposto dell'art. 96, comma 4, del D.Lgs. n. 297/1994, per il quale gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate fuori dell'orario scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sportiva, sociale e civile. La Città metropolitana di Roma Capitale ha facoltà di disporre la temporanea concessione degli impianti sportivi scolastici di propria competenza, previo assenso dei consigli di istituto.
2. I concessionari degli impianti sportivi scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale sono selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da indire ogni **quattro anni**, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
3. La concessione in uso degli impianti sportivi scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale è consentita solo per lo svolgimento di attività senza finalità di lucro.
4. Le attività sportive esercitate dai concessionari negli impianti sportivi scolastici devono essere compatibili con la specificità della struttura concessa in uso.
5. Non è consentita alcuna forma di subconcessione nella gestione degli impianti sportivi scolastici concessi in uso al di fuori di quanto specificamente previsto per le Concessioni di valorizzazione ex art. 5 del D.Lgs. 38/2021.
6. Previa richiesta scritta e motivata da parte del richiedente, Città metropolitana di Roma Capitale in via eccezionale può autorizzare, laddove emergessero criticità correlate alla carenza di spazi sportivi adeguati, l'uso di spazi disponibili per lo svolgimento di partite di campionato a favore di soggetti terzi che svolgano attività sportiva analoga a quella del concessionario.

Articolo 6 – Soggetti beneficiari

1. Possono essere beneficiari delle “Concessioni in uso” e, quindi, partecipare alla procedura di evidenza pubblica **quadriennale** per la concessione in uso degli impianti sportivi scolastici di pertinenza metropolitana i seguenti soggetti:
 - a) Società, associazioni sportive dilettantistiche e associazioni polisportive purché costituite da almeno tre anni e affiliate a federazioni sportive nazionali del CONI e/o a discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, entità e organismi sportivi riconosciuti dal comitato italiano paralimpico;
 - b) Enti del terzo settore purché costituiti da almeno tre anni e in possesso di esperienza pregressa documentata in ambito sportivo o in progetti di inclusione sociale collegati allo sport;
 - c) Centri sportivi scolastici di cui all'art. 2 della legge n. 86/2019 costituiti secondo le modalità e le forme previste dal codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs 117/17.

1.1 I soggetti di cui alle lettere a) e b) devono essere regolarmente iscritti al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche (RASD), tenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D. Lgs. 39/2021 e ss.mm.ii.

1.2 Gli Enti del Terzo settore devono essere regolarmente iscritti anche al Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e devono esercitare, tra le attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche (*lettera t. art. 5 D.Lgs 117/17*).

2. Possono essere **destinatari delle concessioni una tantum** di impianti sportivi scolastici di pertinenza metropolitana di cui all'art. 18, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ad altri enti, privi di scopo di lucro.

3. Sono esclusi dalla partecipazione all'avviso pubblico le associazioni/società sportive dilettantistiche nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di risoluzione di una precedente concessione o che siano morose nel pagamento della tariffa di utilizzo delle strutture sportive scolastiche di Città metropolitana di Roma Capitale.

Articolo 7 - Procedure per il rilascio delle concessioni in uso

1. Gli impianti sportivi scolastici di competenza metropolitana vengono assegnati mediante concessioni annuali rinnovabili di anno in anno fino a un massimo di **quattro** anni, a seguito di procedura a evidenza pubblica da indire ogni **quattro** anni. Gli uffici competenti di Città metropolitana, annualmente, prima della stipula delle concessioni, procedono ad effettuare una ricognizione volta a verificare il pieno utilizzo del monte ore messo a disposizione dall'Istituto scolastico al fine di riassegnare, nel rispetto della graduatoria vigente, eventuali ore non utilizzate.

2. La procedura ad evidenza pubblica deve contenere:

- a) le finalità e gli obiettivi che la Città metropolitana di Roma Capitale si propone attraverso le concessioni in uso degli impianti sportivi scolastici;
- b) l'elenco degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale, con espressa indicazione della categoria di appartenenza di ciascun impianto (Impianti sportivi di categoria A, B, C, D, Campi esterni), unitamente al monte ore messo a disposizione da ciascun Consiglio d'Istituto;
- c) i termini e le modalità di presentazione delle domande;
- d) i criteri di valutazione delle domande medesime con idoneo dettaglio degli elementi di valutazione sia del progetto tecnico che del progetto logistico - organizzativo.

3. La procedura ad evidenza pubblica è pubblicata per almeno trenta giorni presso le sezioni dedicate del sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale.

4. Le domande presentate nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica sono valutate da una commissione tecnica di valutazione appositamente costituita dal competente ufficio dell'Ente.

5. La commissione è presieduta dal responsabile dell'Ufficio procedente ed è composta da dirigenti o funzionari della Città metropolitana di Roma Capitale.

6. L'Ufficio procedente può costituire delle sottocommissioni, ove necessario.

7. Per ogni impianto sportivo scolastico annesso all'Istituto di istruzione superiore di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale viene redatta una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata nelle sezioni dedicate del sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale.

8. Avverso la graduatoria provvisoria è possibile proporre reclamo secondo le modalità disciplinate nella procedura ad evidenza pubblica per le concessioni in uso.

9. All'esito della procedura ad evidenza pubblica viene redatta la graduatoria definitiva sulla base della quale l'Ufficio procedente provvede al rilascio della concessione in uso.

Articolo 8 – Modalità di assegnazione degli impianti sportivi

1. Sulla base della graduatoria definitiva di cui al precedente articolo 7, il dirigente competente rilascia, in favore del soggetto aggiudicatario dell'impianto sportivo scolastico, una concessione in uso di durata annuale, di norma corrispondente all'anno scolastico, rinnovabile fino ad un massimo di anni quattro, termine di validità della procedura ad evidenza pubblica.

2. Ciascun concessionario in uso, nell'ambito della propria disponibilità oraria dell'impianto sportivo principale, può fare altresì richiesta di utilizzo a titolo oneroso di eventuali campi sportivi esterni insistenti nell'area di competenza dell'Istituto scolastico, assumendo a proprio carico l'onere di gestione e di manutenzione dei medesimi.

3. La concessione in uso conferisce all'associazione sportiva il diritto e il dovere di esercitare, negli orari di utilizzo stabiliti, esclusivamente le attività indicate nel progetto sportivo presentato nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica.

4. Ad ogni concessionario viene assegnato un numero di ore consecutivo sulla base della graduatoria definitiva, secondo le modalità indicate nel relativo Avviso pubblico di durata quadriennale.

5. E' in ogni caso fatta salva la riserva di un numero di 4 ore a favore dei soggetti di cui all'articolo 6 del presente Regolamento che presentino un progetto di attività indirizzato esclusivamente alle persone con disabilità.

6. Assolte le richieste avanzate dai soggetti presenti in graduatoria, l'Ufficio competente può assegnare le ore rimaste libere o non richieste nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica ai beneficiari di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, purché provvisti dei medesimi requisiti previsti nella procedura ad evidenza pubblica.

Articolo 9 – Relazioni con gli Istituti Scolastici

1. Il competente Ufficio metropolitano, in ottemperanza al richiamato articolo 96, comma 4, del D. Lgs. n. 297/1994, richiede a ciascun Consiglio di Istituto il nullaosta circa la disponibilità degli orari in cui gli impianti sportivi scolastici di pertinenza metropolitana possono essere aperti al territorio mediante concessione in uso temporanee a soggetti terzi selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica quadriennale. La mancata comunicazione di tale nullaosta entro 30 giorni dalla richiesta varrà quale tacita autorizzazione alla Città metropolitana di Roma Capitale all'utilizzo degli impianti sportivi scolastici.

2. Il Consiglio di Istituto deve esprimere il nullaosta sulla disponibilità oraria anteriormente alla pubblicazione dell'Avviso di gara quadriennale o comunque nel corso della procedura di valutazione delle proposte. I bandi conterranno, comunque, una indicazione degli eventuali Impianti per i quali il nulla osta del Consiglio di Istituto non è ancora stato ottenuto.

3. Il nulla osta espresso dal Consiglio di Istituto resta valido per l'intero quadriennio di riferimento ed è formalizzato nell'ambito di apposito atto convenzionale sottoscritto tra i due enti, di durata quadriennale, volto a regolare l'utilizzo dell'impianto sportivo da parte dei concessionari in uso.

4. E' onere dell'Istituto scolastico comunicare alla Città metropolitana di Roma Capitale, con nota formale e motivata, entro la fine dell'anno scolastico in corso – convenzionalmente stabilito al 31 maggio –, eventuali modifiche circa la disponibilità dell'impianto sportivo e/o del relativo monte ore concessi nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica quadriennale.

5. La mancata comunicazione di modifica delle condizioni d'uso dell'impianto sportivo entro il 31 maggio dell'anno scolastico in corso, vale quale tacito nullaosta dell'Istituto scolastico all'utilizzo del medesimo impianto e con lo stesso monte ore per il successivo anno scolastico secondo le modalità già accordate alla Città metropolitana di Roma Capitale.

6. Le modalità di utilizzo degli impianti sportivi per lo svolgimento di attività inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento.

7. Qualora gli Istituti scolastici prevedano di svolgere attività extracurricolari o l'utilizzazione di locali in orario extrascolastico mediante i centri sportivi scolastici di cui all'art. 2 della legge n. 86/2019 costituiti secondo le modalità e le forme previste dal codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs 117/17, è obbligo dei suddetti soggetti partecipare alla procedura ad evidenza pubblica quadriennale pubblicata dall'Ente al fine di ottenere la concessione in uso degli impianti sportivi.

Articolo 10 - Contributi e tariffe

1. La Città metropolitana di Roma Capitale determina i contributi e le tariffe relativi alle concessioni in uso degli impianti sportivi scolastici che saranno annualmente oggetto di adeguamento ISTAT e mediante Decreto del Sindaco metropolitano.

2. I concessionari devono versare in favore della Città metropolitana di Roma Capitale un contributo in misura corrispondente all'orario di utilizzo dell'impianto sportivo ed alla relativa categoria dello stesso che, per la quota parte di un terzo sarà destinata agli Istituti scolastici i cui impianti sportivi sono oggetto di concessione.

3. Nell'atto convenzionale sottoscritto con gli Istituti scolastici di cui al precedente articolo 9 saranno espressamente dettagliate le attività a cui detta quota parte del contributo dovrà essere destinata, nonché le modalità di rendicontazione annuale delle spese sostenute. Fermo restando le disposizioni di dettaglio contenute nell'atto convenzionale, gli Istituti scolastici impiegano prioritariamente la quota parte di contributo versata dalla Città metropolitana di Roma Capitale per le seguenti finalità:

- incentivare il personale dell'Istituto scolastico addetto all'apertura e alla chiusura dell'impianto sportivo;
- effettuare gli acquisti di materiale sportivo necessario alla funzionalità dell'impianto sportivo;

- eseguire la manutenzione ordinaria indispensabile per il corretto e sicuro utilizzo dell'impianto sportivo.

4. Per l'uso degli impianti sportivi scolastici, l'utenza deve corrispondere ai concessionari le tariffe determinate dall'Ente.

5. Il ritardato od il mancato pagamento del contributo e/o l'applicazione difforme delle tariffe all'utenza, comportano l'applicazione delle sanzioni secondo le modalità di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

6. In caso di brevi interruzioni delle attività didattiche per cause riconducibili ad eventi di varia natura quali a titolo meramente esemplificativo vacanze scolastiche, consultazioni elettorali, occupazione da parte degli studenti, brevi sospensioni per manutenzione, disinfezioni, ecc., il concessionario è comunque tenuto al pagamento del contributo per le giornate di mancata fruizione dell'impianto sportivo.

7. In caso di impossibilità di fruire dell'impianto sportivo scolastico da parte del concessionario, per cause non ascrivibili alla sua responsabilità e che superino i dieci giorni consecutivi documentati, il medesimo ha diritto al rimborso della quota parte di contributo già versata, con eventuale scomputo della somma sulle quote dovute nell'anno successivo.

8. L'uso dell'impianto sportivo è consentito anche nei periodi di interruzione della didattica, ivi compreso il periodo estivo, previa autorizzazione da parte del Consiglio d'Istituto e previo versamento della quota di contributo derivante dall'utilizzo dell'impianto oltre i giorni e gli orari previsti dalla concessione in uso. L'eventuale diniego all'uso degli impianti sportivi nei suddetti periodi da parte del Consiglio d'Istituto deve pervenire in forma scritta ed essere adeguatamente motivato.

9. Il versamento del contributo annuale a favore della Città metropolitana di Roma Capitale per l'utilizzo dell'impianto sportivo, deve essere eseguito esclusivamente mediante il sistema di PagoPA della Città metropolitana di Roma capitale entro e non oltre 90 giorni dalla decorrenza prevista dall'atto di concessione.

10. Il mancato versamento del contributo nei termini stabiliti dal precedente comma comporta l'applicazione delle sanzioni secondo le modalità di cui agli artt. 12 e 14 del presente Regolamento, determinando, in caso di reiterazione, la risoluzione dell'atto di concessione per inadempimento contrattuale.

11. La regolarità della posizione contabile del concessionario nei confronti della Città metropolitana di Roma Capitale, costituisce condizione per il diritto al rinnovo delle concessioni in corso e/o al rilascio di eventuali ulteriori concessioni.

Articolo 11 – Modifica e rinuncia

1. I concessionari possono ottenere la riduzione dell'orario di utilizzo dell'impianto sportivo così come definito nell'atto di concessione in uso, previa comunicazione scritta e motivata, da far pervenire alla Città metropolitana di Roma Capitale entro e non oltre quaranta giorni dall'inizio delle attività indicate nel contratto di concessione.

2. Nel caso in cui venga accordata la riduzione delle ore, il concessionario è tenuto al versamento del contributo ridotto in maniera proporzionale al minor numero di ore concesso, a partire dalla data indicata nel nuovo provvedimento concessorio.
3. Qualora il concessionario non effettui la richiesta di riduzione delle ore concesse entro il termine di quaranta giorni dalla stipula della concessione, non è accordato il beneficio del contributo ridotto.
4. In qualsiasi momento nel corso della durata della concessione i concessionari, possono comunicare la rinuncia alla concessione, ove ricorrano comprovati motivi che l'Ente si riserva di valutare.
5. La rinuncia di cui al comma 4, determina la decadenza dalla graduatoria definitiva.
6. La rinuncia di cui al comma 4 comporta, altresì, l'obbligo per il concessionario di corrispondere l'intero contributo per la concessione in uso annuale. Resta fermo che in nessun caso la rinuncia costituisce titolo alla restituzione di quanto già versato a titolo di contributo annuale.

Articolo 12 - Sospensione, revoca e risoluzione

1. La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva il diritto di sospendere temporaneamente le concessioni in uso vigenti, in occasione di eventi di particolare rilievo pubblico organizzati e/o patrocinati dall'Ente e/o dall'Istituto scolastico. In tale ipotesi, il concessionario ha diritto al rimborso della quota di contributo già versata ove la sospensione superi i dieci giorni consecutivi.
2. La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva altresì il diritto di sospendere temporaneamente le concessioni in uso vigenti per cause di forza maggiore che rendano momentaneamente inutilizzabili gli impianti sportivi. In tale ipotesi, solo per periodi superiori ai 10 giorni annui consecutivi documentati con dichiarazione del Dirigente Scolastico, il concessionario ha diritto al rimborso della quota di contributo già versata per l'intero periodo di sospensione.
3. La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare la concessione all'uso degli impianti sportivi ove ricorrano sopravvenuti motivi di interesse pubblico o mutamenti della situazione di fatto. In tali ipotesi i concessionari hanno diritto al rimborso della quota di contributo versata, rapportata al periodo di mancato utilizzo.
4. La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva la facoltà di accedere allo strumento della risoluzione dell'atto concessorio nei casi di gravi e reiterati inadempimenti contrattuali, nonché nei casi di cui all'articolo 5 del presente Regolamento in materia di sub concessione e nelle ipotesi di mancata applicazione all'utenza delle tariffe approvate dall'Ente. In tali ipotesi i concessionari sono tenuti al versamento dell'intero contributo previsto dalla concessione in uso vigente.

Articolo 13 – Trasformazione della natura giuridica del concessionario

1. Durante la vigenza del rapporto contrattuale, la trasformazione della natura giuridica del titolare del contratto deve essere preventivamente comunicata, a mezzo pec, ai competenti Uffici della Città metropolitana di Roma Capitale almeno 30 giorni prima della formalizzazione.

2. La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva di valutare la permanenza dei requisiti previsti nel bando originario in capo al costituito nuovo soggetto giuridico.

3. Il relativo atto di trasformazione deve essere trasmesso agli Uffici competenti entro 45 giorni dalla data della sua sottoscrizione.

4. Parimenti, ogni eventuale ingresso di nuovi soci negli organi sociali e/o il trasferimento di quote, deve essere comunicato alla Città metropolitana di Roma Capitale entro 30 giorni dalla formalizzazione, al fine di valutare la permanenza dei requisiti previsti dal bando di gara.

5. L'eventuale diniego motivato da parte degli Uffici della Città metropolitana di Roma Capitale deve ritenersi vincolante per il concessionario.

Articolo 14 – Sanzioni

1. L'ufficio competente si riserva di adottare le sanzioni, anche pecuniarie, che saranno dettagliatamente previste nel disciplinare di gara allegato all'Avviso pubblico quadriennale e nel successivo atto concessorio, in caso di accertate inadempienze e/o disservizi causati dal concessionario nell'uso dell'impianto sportivo metropolitano.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono commisurate alla gravità dell'inadempimento ed alla eventuale reiterazione della condotta dei concessionari.

Articolo 15 – Minuta manutenzione

1. Previa autorizzazione dell'Ufficio metropolitano competente e del dirigente scolastico, i concessionari devono provvedere, a propria cura e spese, agli interventi di minuta manutenzione, finalizzati alla migliore fruibilità dell'impianto sportivo.

2. Per minuta manutenzione si intendono, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, gli interventi volti alla sostituzione di maniglie, disostruzione degli scarichi, sostituzione di piccola rubinetteria, piccole lampade, specchiere di piccole dimensioni etc...

3. In presenza di più concessionari sul medesimo impianto, tutti sono tenuti a partecipare alla piccola manutenzione, in proporzione alle ore assegnate, indipendentemente dalla fascia oraria di utilizzo. L'associazione con il maggior numero di ore assume la funzione di coordinatore per la gestione dei sopra richiamati servizi ed interventi.

Articolo 16 – Concessioni a scomputo

1. I competenti Uffici dell'Ente, previo parere favorevole del Dirigente scolastico, possono autorizzare concessioni a scomputo nelle ipotesi di progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria avanzati dai concessionari in forma singola od associata, volti a realizzare migliorie sugli impianti sportivi in concessione.

2. Le concessioni a scomputo possono essere autorizzate dall'Ente, nell'ambito del quadriennio di validità della procedura ad evidenza pubblica, a partire dal secondo anno di vigenza della concessione in uso in corso e per un importo massimo corrispondente al valore dei contributi concessori annui rimanenti.
3. In nessun caso la concessione a scomputo di cui al presente articolo può autorizzare l'estensione della concessione in uso oltre il quadriennio di riferimento.
4. La concessione a scomputo garantisce, in capo al concessionario, la medesima disponibilità oraria di cui alla concessione in uso.
5. Le migliorie proposte devono essere funzionali all'esercizio della pratica sportiva scolastica presso l'impianto in uso e sottoposte sia ad una preventiva valutazione tecnica dell'Ente che ad una successiva verifica di conformità effettuata mediante collaudo tecnico - amministrativo.
6. La mancata o difforme esecuzione del progetto di manutenzione da parte del concessionario non estingue l'obbligo al versamento del contributo concessorio.

Articolo 17 - Obblighi a carico del concessionario

1. I concessionari di cui alla parte prima del presente Regolamento, pena la mancata sottoscrizione del contratto di concessione, sono obbligati a:
 - a) utilizzare esclusivamente il sistema PagoPA per effettuare tutti pagamenti a favore della Città metropolitana;
 - b) consegnare ai competenti Uffici dell'Ente e all'Istituto scolastico, prima dell'inizio dell'attività sportiva, copia del contratto di assicurazione attestante l'avvenuta sottoscrizione di apposita polizza assicurativa a copertura di rischi derivanti dall'uso dei locali e delle attrezzature concesse in uso e a garanzia dell'immobile per incendio e scoppio in misura pari al valore dello stesso, i cui massimali saranno indicati nell'Avviso pubblico quadriennale;
 - c) depositare il certificato annuale di regolare iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.Lgs. 39/2021 e ss.mm.ii;
 - d) depositare copia del versamento attestante il pagamento della cauzione pari ad Euro 300.00 (trecento/00) a favore della Città metropolitana di Roma Capitale, fatte salve diverse forme di garanzia previste dall'Ente nell'ambito dell'Avviso pubblico quadriennale, a tutela degli obblighi assunti ai sensi del presente articolo.
2. I concessionari di cui al comma precedente, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'artt.12 e 14, si obbligano altresì a:
 - a) gestire e custodire con la diligenza del buon padre di famiglia (ex art. 1587 c.c.) gli impianti sportivi concessi in uso e le annesse attrezzature;
 - b) assumere la diretta responsabilità civile e penale dell'attività svolta con tutte le conseguenze dirette ed indirette ad essa connesse, esonerando la Città metropolitana di Roma Capitale e l'Amministrazione Scolastica da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose;
 - c) rispettare le norme sul lavoro sportivo stabilite dalla legislazione nazionale producendo a tal fine idonea autocertificazione entro giorni 30 dalla stipula del contratto di concessione. resta in ogni

caso esclusa ogni forma di responsabilità in capo all'Ente per eventuali violazioni;

- d) comunicare tempestivamente, all'Ufficio competente della Città metropolitana di Roma Capitale eventuali variazioni dei dati anagrafici relativi al concessionario;
- e) provvedere alle operazioni di pulizia finale dell'impianto sportivo e dei locali a servizio garantendone, dopo l'uso, la perfetta agibilità e idoneità anche dal punto di vista igienico sanitario. Resta fermo che sarà cura dell'Istituto scolastico, al termine delle attività didattiche, rimettere al concessionario l'impianto sportivo perfettamente pulito ed idoneo all'uso;
- f) comunicare i nominativi ed i recapiti telefonici degli addetti alla custodia ed alla pulizia dell'impianto sportivo in concessione che dovranno essere soggetti diversi dagli operatori sportivi impiegati come istruttori sportivi e/o allenatori o dirigenti della società concessionaria;
- g) garantire la custodia dell'impianto sportivo concesso in uso, anche mediante controllo degli accessi;
- h) garantire il controllo preventivo e successivo circa lo stato dell'impianto sportivo concesso in uso segnalando tempestivamente ai competenti Uffici della Città metropolitana di Roma Capitale e all'Istituto scolastico la presenza di eventuali danni a persone e/o a cose
- i) ripristinare lo stato dei luoghi, in caso di accertati danneggiamenti all'impianto sportivo e/o alle relative attrezzature avvenuti durante l'orario di utilizzo, mediante sostituzione del materiale deteriorato o riparazione dello stesso. La mancata ottemperanza da parte del concessionario in merito agli interventi di ripristino così come prescritti dal competente Ufficio della Città metropolitana di Roma Capitale, comporterà la risoluzione della concessione in essere, oltre alla relativa richiesta di risarcimento del danno;
- j) installare attrezzature sportive fissi o mobili potenzialmente idonee a ridurre la funzionalità o la destinazione degli ambienti solo previa autorizzazione del competente Ufficio dell'Ente e del Dirigente scolastico;
- k) impedire l'accesso agli impianti sportivi in uso a soggetti estranei. Detto accesso è tuttavia consentito presso impianti sportivi idonei ad accogliere pubblici eventi, ferma restando la totale ed esclusiva responsabilità per eventuali danni e/o incidenti in capo al concessionario dell'impianto medesimo;
- l) concordare con l'Istituto scolastico le modalità di accesso all'impianto sportivo, ivi compreso, ove possibile, l'eventuale rilascio di copia delle chiavi e/o dei codici per l'accesso nelle ipotesi in cui l'impianto medesimo non sia fornito di accesso autonomo rispetto al compendio scolastico, previa assunzione di responsabilità da parte del legale rappresentante del soggetto concessionario;
- m) garantire la presenza dei responsabili nel corso dell'esercizio delle attività sportive unitamente agli istruttori incaricati. I nominativi di questi ultimi dovranno essere comunicati ai competenti Uffici dell'Ente e all'Istituto scolastico entro il termine perentorio di 30 giorni dall'inizio delle attività. Eventuali modifiche degli istruttori incaricati dovranno essere prontamente rese note ai predetti Uffici;
- n) garantire che tutti i nominativi dei dirigenti, allenatori ed atleti facenti capo al concessionario presenti nell'impianto sportivo, siano inseriti in una lista riepilogativa degli iscritti e/o tesserati alla concessionaria trasmessa dal Legale Rappresentante al RASD e all'Ente affiliante, e da

trasmettere a richiesta dell'Ufficio della Città Metropolitana di Roma Capitale e da esibire nell'ambito di un eventuale controllo da parte dell'organo ispettivo dell'Amministrazione;

- o) affiggere, presso l'impianto sportivo concesso in uso, per tutta la durata della concessione, idonea attestazione recante la tipologia di corsi effettuati unitamente al relativo orario, il nome e la qualifica degli istruttori, le tariffe applicate all'utenza così come stabilite dalla Città metropolitana di Roma Capitale.
- p) trasmettere copia del modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva (safeguarding) previsto dalla normativa vigente.

3. La cauzione di cui al comma 1 lettera c) del presente articolo è restituita al concessionario alla scadenza della concessione relativa all'ultimo anno di validità dell'Avviso pubblico quadriennale solo nelle ipotesi in cui non risultasse aggiudicatario della successiva procedura ad evidenza pubblica. Nelle ipotesi di cessazione anticipata, il concessionario ha diritto alla restituzione anticipata.

4. La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva la possibilità di impartire specifiche ulteriori prescrizioni in ordine all'utilizzo degli impianti sportivi concessi in uso.

Articolo 18 - Concessioni una tantum

1. Per lo svolgimento di attività e/o manifestazioni di breve durata, di elevata rilevanza sportiva e/o culturale e sociale in ambito nazionale o locale, anche previa sospensione delle concessioni in uso, l'Ufficio competente si riserva la facoltà di sottoscrivere, a titolo oneroso, appositi atti definiti "concessioni una tantum" relativi all'utilizzo temporaneo degli impianti sportivi o di altri spazi scolastici.

2. Il Sindaco metropolitano può autorizzare l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici metropolitani o degli spazi scolastici per lo svolgimento di attività e/o manifestazioni di alto profilo sportivo e sociale di breve durata a tariffa ridotta o a titolo gratuito, quale forma di patrocinio dell'Ente all'iniziativa, anche previa sospensione temporanea delle concessioni in essere, ove necessario.

PARTE SECONDA

Concessioni di valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 19 - Concessioni di valorizzazione

1. Gli impianti sportivi scolastici di competenza metropolitana, oltre che secondo la procedura prevista nella parte prima del presente Regolamento per le "Concessioni in uso" di cui all'articolo 7, possono essere

affidati in gestione, fuori dall'orario scolastico, attraverso "Concessioni di valorizzazione", come di seguito disciplinate.

2. Le concessioni di valorizzazione oggetto del presente Regolamento possono riguardare sia "interventi di nuova costruzione", sia "interventi di riqualificazione" che "interventi di ripristino" su impianti sportivi scolastici esistenti di categoria A, B, C, D, così come definiti nell'ambito delle definizioni di cui all'articolo 3, lettere k, l, m.

3. Le concessioni di valorizzazione sono disciplinate e regolate ai sensi del D.Lgs. 38/2021 e ss.mm.ii. in applicazione delle procedure previste dall'articolo 5 e dall'articolo 4 del medesimo decreto legislativo e nel rispetto dei principi generali di cui al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

4. Le concessioni aventi ad oggetto gli "interventi di riqualificazione" e gli "interventi di ripristino", con investimenti inferiori ad euro 140.000, sono disciplinate dall'articolo 23 e ss. del presente Regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2021 e ss.mm.ii.

5. Le concessioni aventi ad oggetto gli "interventi di riqualificazione" e gli "interventi di ripristino" con investimenti superiori ad euro 140.000 o gli "interventi di nuova costruzione" che prevedano investimenti iniziali di qualsiasi importo, sono disciplinate dall'articolo 27 e ss. del presente Regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 38/2021, commi 1-11 e 14-18 e ss.mm.ii.

6. Gli interventi aventi ad oggetto le concessioni di valorizzazione di cui al presente Regolamento sono da realizzarsi a totale ed esclusivo carico del concessionario, senza alcun contributo da parte della Città metropolitana di Roma capitale. In nessun caso l'Ente fornisce garanzie per l'eventuale finanziamento dell'opera da parte di terzi e la scadenza del medesimo finanziamento non deve risultare superiore alla durata della concessione.

7. Le concessioni di valorizzazione hanno una durata minima di cinque anni e devono prevedere:

- a) un investimento iniziale da parte del concessionario finalizzato, alternativamente, alla realizzazione di "interventi di nuova costruzione", "interventi di riqualificazione" o "interventi di ripristino" come definiti all'articolo 3 lettere k, l, m del presente Regolamento;
- b) la gestione funzionale ed economica della struttura per l'intera durata della concessione, che preveda un'adeguata articolazione dell'offerta sportiva ed un adeguato programma di didattica sportiva, sulla base di proposte che siano appieno compatibili con la funzione scolastica delle strutture;
- c) la corretta manutenzione della struttura, sia con riferimento alla manutenzione di natura ordinaria che, laddove previsto, straordinaria.

8. Ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, nell'ambito delle concessioni di valorizzazione può essere prevista la gestione di attività e funzioni ulteriori e complementari rispetto a quella specificamente sportiva, che risultino accessorie alla stessa e non predominanti in termini gestionali e di ricadute economico-finanziarie.

9. Le concessioni di valorizzazione possono essere assegnate, a seguito della procedura di valutazione ed affidamento così come disciplinata dai successivi articoli 26, 28 e 29, ai "soggetti beneficiari" di cui al seguente articolo 21, in possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., che abbiano presentato un'autonoma proposta e/o risposto ad un Avviso pubblico indetto dalla Città metropolitana di Roma Capitale.

10. La Città metropolitana di Roma Capitale, periodicamente, può valutare di sollecitare il mercato mediante inviti ("Avvisi") volti ad acquisire manifestazioni di interesse per il rilascio di concessioni di valorizzazione.

11. Le concessioni di valorizzazione non comportano il trasferimento, neppure parziale, della proprietà dell'immobile in capo al concessionario. Le opere di riqualificazione, le migliorie e qualunque opera eseguita dal concessionario, seppure incompleta, nell'ambito degli interventi di valorizzazione, sono immediatamente acquisite al patrimonio della Città metropolitana di Roma Capitale senza obbligo di corrispettivo. Il concessionario non potrà quindi vantare alcuna pretesa o richiedere alcun compenso od indennizzo all'Amministrazione in merito alle opere realizzate.

12. Gli impianti sportivi valorizzati sono assegnati all'Istituto scolastico per lo svolgimento delle attività didattiche nell'orario scolastico. I medesimi impianti sportivi, in orario extra-scolastico, sono concessi in uso al concessionario, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, per lo svolgimento dell'attività sportiva pomeridiana e serale con apertura all'utenza del territorio, alle tariffe stabilite dall'Ente e per il tempo occorrente necessario a consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario del proprio progetto.

13. Con riferimento alle concessioni di valorizzazione di impianti polifunzionali e che dispongono di più strutture sportive, al fine di favorire il perseguimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, può essere valutato un utilizzo della struttura non solo negli orari extra-scolastici ma anche negli orari scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'Istituto e previo parere favorevole del Consiglio di Istituto.

14. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, il concessionario deve consegnare ai competenti Uffici dell'Ente e all'Istituto scolastico, copia del contratto di assicurazione attestante l'avvenuta sottoscrizione di apposita polizza assicurativa a copertura di rischi derivanti dall'uso dei locali e delle attrezzature concesse in uso e a garanzia dell'immobile per incendio e scoppio in misura pari al valore dello stesso, i cui massimali saranno indicati dagli Uffici precedenti.

Articolo 20 – Partenariato Pubblico Privato

1. Le concessioni di valorizzazione rientrano nell'ambito delle operazioni di Partenariato Pubblico Privato come disciplinato dall'articolo 174 del D. Lgs. 36/2023 "Nuovo codice dei contratti", e comportano, come previsto dal successivo articolo 177, *il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi. Per rischio dal lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto. Per rischio dal lato dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto.*

2. Le iniziative di partenariato pubblico privato proposte dovranno evidenziare un'assunzione del rischio di costruzione, di disponibilità e di domanda da parte del concessionario, tale da differenziarsi concretamente dall'affidamento mediante appalto.

3. In conformità a quanto previsto dalle linee guida Anac in materia di partenariato pubblico privato recanti " Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato" il concessionario ha l'obbligo di inviare con cadenza annuale le

informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte della Città metropolitana di Roma capitale.

Articolo 21 – Soggetti beneficiari

1. Possono presentare proposte inerenti concessioni di valorizzazione e/o rispondere agli Avvisi disciplinati al punto 10 dell'articolo 19, i soggetti di cui ai seguenti commi 2 e 3, anche non già concessionari ai sensi di un precedente bando quadriennale.

2. Per le “Concessioni di valorizzazione ex art. 5 del D.Lgs. 38/2021” possono essere soggetti beneficiari:

a) Enti senza fini di lucro, aventi natura di società ed associazioni sportive dilettantistiche, associazioni polisportive, purché costituite da almeno tre anni ed affiliate a federazioni sportive nazionali del CONI e/o a discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, entità e organismi sportivi riconosciuti dal comitato italiano paralimpico;

Enti del terzo settore, purché costituiti da almeno tre anni;

2.1 I soggetti di cui alle lettere a) e b) devono essere regolarmente iscritti al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche (RASD), tenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D. Lgs. 39/2021 e ss.mm.ii.

2.2 Gli Enti del Terzo settore devono essere regolarmente iscritti anche al Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e devono esercitare, tra le attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t. art. 5 D.Lgs 117/17).

3. Per le “Concessioni di valorizzazione ex art. 4 del D.Lgs. 38/2021” possono essere soggetti beneficiari:

a) enti con o senza fine di lucro, aventi natura di società ed associazioni sportive dilettantistiche e non, associazioni polisportive, purché costituite da almeno tre anni ed affiliate a federazioni sportive nazionali del CONI e/o a discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, entità e organismi sportivi riconosciuti dal comitato italiano paralimpico;

b) enti del terzo settore, purché costituiti da almeno tre anni;

c) altri operatori economici di mercato nella forma di società di capitali o società di persone, anche costituite o da costituire in A.T.I. o R.T.I. in accordo con una o più associazioni utilizzatrici dell'impianto.

3.1 Valgono per le “Concessioni di valorizzazione ex art. 4 del D.Lgs. 38/2021” le medesime previsioni di cui ai precedenti commi 2.1 e 2.2 del presente articolo.

4. In caso di ricevimento di istanze di valorizzazione, l'Ufficio competente della Città metropolitana di Roma capitale informa i legali rappresentanti delle associazioni beneficiarie di concessioni in uso presso l'impianto sportivo oggetto dell'istanza, al fine di consentire loro di proporsi, ove interessati, quali potenziali partners nell'ambito dell'operazione di partenariato pubblico privato.

5. I soggetti beneficiari devono inoltre essere in possesso, al momento della firma dello schema di Convenzione di cui ai successivi articoli 23 e 27, dei requisiti previsti dal Capo II e Capo III, Titolo IV del Libro IV, del “Nuovo codice dei contratti”.

Articolo 22 – Durata delle Concessioni di valorizzazione e tariffe

1. Le concessioni di valorizzazione ex art. 5 ed ex art. 4 del D.Lgs. 38/2021 hanno una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento, comunque non inferiore a cinque anni e idonea a garantire coerenti condizioni di equilibrio economico-finanziario.
2. La durata delle concessioni viene, quindi, definita in misura idonea a garantire un adeguato recupero degli investimenti effettuati dal concessionario, previa idonea rendicontazione contabile fornita dal concessionario nell'ambito delle operazioni di collaudo tecnico – amministrativo e/o attestazione di esecuzione delle opere eseguito dai competenti Uffici tecnici.
3. La durata delle concessioni, così come previsto dal comma successivo, decorre dalla presa in consegna da parte del concessionario dell'area sportiva o dell'impianto sportivo e formalizzata mediante apposito verbale sottoscritto tra le parti.
4. Le concessioni di valorizzazione aventi ad oggetto proposte relative ad impianti sportivi nuovi e/o su cui non insista alcuna precedente concessione quadriennale, sono immediatamente efficaci al momento della sottoscrizione. Le concessioni di valorizzazione aventi ad oggetto proposte relative ad impianti sportivi su cui insista una precedente concessione quadriennale, al fine di garantire all'originario affidatario il mantenimento di almeno un anno di gestione, entrano in vigore a partire dal secondo anno di vigenza della concessione in uso in corso.
5. Al termine delle concessioni, il concessionario è tenuto a riconsegnare alla Città metropolitana di Roma Capitale l'impianto sportivo in buono stato di manutenzione ed in condizioni di normale vetustà, senza poter vantare alcuna pretesa né alcun obbligo di corrispettivo nei confronti dell'Ente.
6. La Città metropolitana di Roma Capitale determina, ai fini dell'uso degli impianti sportivi scolastici, le tariffe che l'utenza deve corrispondere ai concessionari, le quali saranno annualmente oggetto di adeguamento ISTAT e mediante Decreto del Sindaco metropolitano.

TITOLO SECONDO – CONCESSIONI DI VALORIZZAZIONE EX ART. 5 D.LGS. 38/2021

Articolo 23 - Concessioni di valorizzazione ex art. 5 D.Lgs. 38/2021

1. Gli affidamenti delle procedure di valorizzazione relativi ad impianti sportivi scolastici di cui al presente titolo sono disciplinati secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del D.Lgs. 38/2021 e successive modificazioni e/o integrazioni.
2. Si ispirano alla procedura di affidamento a titolo gratuito prevista dall'articolo 5 del D.Lgs. 38/2021 le proposte di valorizzazione che contestualmente:
 - a) risultino relative ad “interventi di riqualificazione” o “interventi di ripristino” che prevedano investimenti iniziali di importo inferiore a 140.000 euro;
 - b) siano proposte da “enti senza fini di lucro” di cui all'articolo 21 comma 2 lettere a) e b);
 - c) prevedano un utilizzo dell'impianto sportivo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e

giovanile;

3. A seguito della procedura di valutazione richiamata ai successivi articoli, e previa dichiarazione di pubblico interesse da parte della Città metropolitana di Roma Capitale, i competenti Uffici rilasciano, in favore del soggetto aggiudicatario, una concessione di valorizzazione a titolo gratuito finalizzata alla gestione dell'impianto sportivo, per una durata non inferiore ad anni 5 e comunque ritenuta congrua sulla base del piano economico-finanziario approvato.

4. La gestione dell'impianto sportivo è concessa sulla base del monte ore messo a disposizione dall'Istituto scolastico per l'utilizzo dell'impianto medesimo e secondo le soglie di utilizzo ed occupazione previste ai successivi commi 5 e 6. Eventuali modifiche circa la disponibilità del monte ore accordato, potranno essere comunicate dall'Istituto scolastico alla Città metropolitana di Roma Capitale, con nota formale e motivata, entro la fine dell'anno scolastico in corso, convenzionalmente stabilito al 31 maggio e vincoleranno l'Istituto scolastico per le annualità previste dall'avviso Pubblico di concessione. Tali modifiche, qualora determinassero una sostanziale variazione delle modalità di gestione dell'impianto sportivo, potranno comportare una modifica del piano economico-finanziario ("PEF") con conseguente revisione della durata della concessione.

5. Le concessioni di valorizzazione aventi ad oggetto "interventi di riqualificazione" comportano il diritto del concessionario all'utilizzo dell'impianto sportivo fino ad un massimo del 60% del monte ore totale disponibile, previa procedura di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 38/2021.

6. Le concessioni di valorizzazione aventi ad oggetto "interventi di ripristino" comportano il diritto del concessionario all'utilizzo del 100% del monte ore disponibile, previa procedura di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 38/2021.

7. Le concessioni di valorizzazione ex art. 5 del D.Lgs. 38/2021 sono formalizzate mediante la sottoscrizione di un atto avente contenuti coerenti con uno schema di convenzione che sarà reso pubblico ed accessibile presso il sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale.

8. Alle concessioni di cui al presente titolo non si applica la previsione contenuta nell'articolo 194 del D.lgs. 36/2023 relativa all'obbligo di costituire una società di scopo.

Articolo 24 – Modalità di gestione e co-gestione degli impianti sportivi

1. Le concessioni di valorizzazione ex art. 5 del D.Lgs. 38/2021 consentono di esercitare, negli orari di utilizzo autorizzati e sulla base di quanto definito nel "piano di gestione" di cui alla lettera c, comma 5 del successivo articolo 25, esclusivamente le attività sportive indicate nel progetto presentato all'atto della domanda.

2. L'affidamento al concessionario della gestione degli impianti sportivi ex art. 5 del D.Lgs. 38/2021 avviene:

- a) nel caso siano in corso precedenti gestioni inerenti concessioni in uso affidate sulla base di bandi quadriennali, dal secondo anno di vigenza della suddetta concessione in uso garantendo, quindi, all'originario affidatario il mantenimento di almeno un anno di gestione,
- b) nel caso non siano in corso precedenti gestioni inerenti concessioni in uso e, quindi, nel caso in cui sull'impianto non insistano precedenti affidamenti quadriennali, dalla sottoscrizione

dell'atto di concessione.

3. Nelle ipotesi delle concessioni di valorizzazione che prevedano “interventi di riqualificazione” previste al precedente art. 23 comma 5, il residuo 40% del monte ore disponibile è ridistribuito tra i concessionari in uso, sulla base della graduatoria relativa all'avviso quadriennale, ove ancora vigente.

4. Ove in alcuni impianti sportivi dovessero residuare, nell'ambito del 40% del monte ore disponibile, alcune quote non assegnate, il concessionario di valorizzazione ne può fare richiesta, a titolo oneroso, proponendo un aggiornamento delle condizioni di equilibrio del piano economico-finanziario.

Articolo 25 – Presentazione delle proposte di concessione di valorizzazione

1. I soggetti proponenti in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 21, possono presentare proposte spontanee aventi ad oggetto concessioni di valorizzazione o, in alternativa, possono rispondere ad inviti della Città metropolitana di Roma Capitale a presentare manifestazioni di interesse come disciplinati dal comma 10 dell'articolo 19.

2. Le istanze presentate dai proponenti devono essere corredate dal propedeutico parere favorevole del Consiglio d'Istituto, in ottemperanza all'articolo 96, comma 4, del D. Lgs. n. 297/1994, anche in merito all'eventuale utilizzo degli impianti da parte dei Concessionari in orario scolastico. Il parere del Consiglio resta valido per l'intera durata della concessione. Nelle ipotesi in cui la richiesta di parere al Consiglio di Istituto sia rimessa da parte del concessionario in capo alla Città metropolitana di Roma Capitale, il nulla osta deve essere espresso entro 45 giorni dalla richiesta. In caso di mancato riscontro entro il suddetto termine, il parere si intende favorevole.

3. Nel caso di ricezione da parte della Città metropolitana di Roma Capitale, di più proposte relative a concessioni di valorizzazione ex art. 5 del D.Lgs. 38/2021 inerenti ad un medesimo impianto sportivo, e nel caso in cui non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione della procedura, la Città metropolitana di Roma Capitale valuta le proposte ricevute in ordine di ricezione e comunque garantendo una valutazione comparativa sulla base dei parametri di convenienza sociale, economico-finanziaria e tecnica delle proposte. Nel momento e nel caso in cui interverrà la dichiarazione di pubblico interesse di una proposta così come previsto dall'art. 23 comma 3, nessuna ulteriore proposta sul medesimo impianto sportivo potrà essere valutata dagli Uffici della Città metropolitana di Roma Capitale, salvo il caso in cui la medesima dichiarazione di pubblico interesse venga per qualsiasi motivo revocata.

4. I soggetti che propongono “interventi di riqualificazione” e “interventi di ripristino” di impianti sportivi scolastici ai sensi del presente titolo dovranno presentare:

- a) un progetto preliminare i cui contenuti minimi sono elencati nel modello che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e che conterrà, tra l'altro ed unitamente al documento di cui alla lettera b) che segue:
 - relazione generale sintetica illustrativa degli investimenti previsti;
 - elaborati grafici di massima;
 - quadro economico riepilogativo del programma di investimento;

- b) un «*Piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile*» dell'impianto sportivo, come previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 38/2021. Il piano suddetto, sottoscritto da un soggetto iscritto all' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o all'Albo dei Revisori, deve essere corredato da una analisi economico-finanziaria previsionale estesa su un orizzonte temporale pari all'intera durata della concessione che:
- illustri le principali ricadute ed impatti economici e finanziari associati all'intervento di valorizzazione ed alla successiva gestione;
 - evidenzi, conseguentemente, la sussistenza di adeguate condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, verificando i presupposti e le condizioni di base determinanti l'equilibrio economico-finanziario della concessione;
 - fornisca un coerente elemento di verifica della giustificazione della durata proposta della concessione.
- c) un piano di gestione dell'impianto sportivo che preveda anche un programma di manutenzione dello stesso, con chiara indicazione delle modalità di collaborazione con gli altri utilizzatori nelle sole ipotesi di realizzazione di "interventi di riqualificazione", tenuto conto che sarà a carico del concessionario la sola manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo. Il piano di gestione dovrà riportare l'indicazione di:
- modalità di gestione dell'attività sportiva proposta, con illustrazione delle attività sportive, degli orari e fasce di apertura ed utilizzo dell'impianto, del target di utenza con particolare attenzione agli aspetti gestori che facilitino una partecipazione inclusiva rivolta alle persone con disabilità ed alle fasce deboli;
 - esperienza del soggetto proponente nella gestione di impianti sportivi, con illustrazione delle qualifiche e delle esperienze degli istruttori che verranno impiegati nella gestione delle attività;
 - programma di didattica sportiva, che evidenzi, in particolare, l'attività motoria e agonistica che sarà svolta;
 - attivazione di un sistema di verifica, misurazione e controllo della gestione che contenga indicatori di misurazione della soddisfazione degli utenti e delle performances degli istruttori;
 - ulteriori aspetti ed elementi utili a valorizzare il carattere sociale e culturale del progetto nella sua totalità.
- d) un documento illustrativo delle modalità di allocazione dei rischi, che confermi la corretta allocazione del rischio di costruzione di disponibilità e di domanda in capo al soggetto privato.

Articolo 26 – Procedura di valutazione

1. La Città metropolitana di Roma Capitale, anche mediante una commissione tecnica all'uopo istituita con il compito di valutare le proposte ricevute, ne conferma la rispondenza alle previsioni contenute nel presente Regolamento oltre che ai principi di cui al D. Lgs. 36/2023 e al D. Lgs. 38/2021. In caso di valutazione positiva, l'Ente dichiara il pubblico interesse dell'opera mediante Decreto del Sindaco metropolitano.

2. Le proposte pervenute sono oggetto di valutazione tecnico-progettuale, formale-amministrativo ed economico-finanziario, sulla base dei seguenti criteri:

2.1 con riferimento al soggetto proponente, viene valutato il possesso dei requisiti così come specificamente indicato all'articolo 19 comma 9, l'esperienza nel settore dello sport e nella gestione di impianti sportivi, nonché la radicata e consolidata presenza sul territorio.

2.2 con riferimento agli aspetti progettuali, viene verificata l'adeguatezza del livello progettuale, la qualità del progetto tecnico, la coerenza delle soluzioni proposte e, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 38/2021, verrà prescelta la soluzione *“che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire”* e che garantisca il *“rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento”*.

2.3 con riferimento alla qualità della proposta gestionale, viene valutata la coerenza della stessa rispetto alla capacità di generare un impatto positivo sull'impianto sportivo e sugli utilizzatori. In particolare, verrà attentamente valutato il piano di gestione e le sue modalità di attuazione, la pianificazione della manutenzione ordinaria della struttura, l'offerta sportiva proposta, unitamente al relativo programma di didattica, le modalità di conduzione dell'impianto sportivo in considerazione delle attività scolastiche.

2.4 con riferimento al piano economico-finanziario, vengono verificati la sostenibilità finanziaria, intesa come *“capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso sia dei mezzi di terzi utilizzati nell'operazione, che a remunerare gli investitori”* nonché la convenienza economica, intesa come *“capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito”*.

3. La Città metropolitana di Roma Capitale, valutate positivamente le istanze pervenute e dichiarato l'interesse pubblico del progetto, sia per le proposte autonomamente presentate sia per quelle in risposta all'Avviso pubblico, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto sportivo al concessionario mediante la sottoscrizione di un atto avente contenuti coerenti con lo schema di convenzione di cui all'art. 23 comma 7 del presente Regolamento.

4. Il concessionario è tenuto al rilascio delle garanzie di legge, con specifico riferimento a:

- a) garanzia definitiva di cui al comma 1 dell'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023 pari al 10% del valore dell'investimento (prima delle eventuali riduzioni previste dal comma 8 dell'articolo 106) a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla realizzazione degli interventi di riqualificazione;
- b) garanzia sulla gestione, pari al 10% del costo annuo operativo, a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi all'erogazione dei servizi;
- c) garanzie “all risk” previste sui lavori.

TITOLO TERZO – CONCESSIONI DI VALORIZZAZIONE EX ART. 4 D.LGS. 38/2021

Articolo 27 - Concessioni di valorizzazione ex art. 4 D.Lgs. 38/2021

1. Gli affidamenti delle procedure di valorizzazione di cui al presente titolo sono disciplinati secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del D.Lgs. 38/2021 e successive modificazioni e/o integrazioni.

2. Si ispirano alla procedura di affidamento prevista dall'articolo 4 del D.Lgs. 38/2021 le proposte di valorizzazione che contestualmente:

- a) risultino relative a “interventi di riqualificazione” o “interventi di ripristino” che prevedano investimenti iniziali di importo superiore a 140.000 euro o “interventi di nuova costruzione” che prevedano investimenti iniziali di qualsiasi importo;
- b) siano proposte da soggetti aventi i requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 21;
- c) prevedano un utilizzo dell'impianto sportivo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile.

3. A seguito della procedura di valutazione richiamata ai successivi articoli 28 e 29, ed una volta espletata la procedura di gara ivi prevista, i competenti Uffici rilasciano, in favore del soggetto aggiudicatario, una concessione di valorizzazione a titolo oneroso finalizzata alla gestione dell'impianto sportivo, per una durata non inferiore ad anni 5 e comunque ritenuta congrua sulla base del piano economico finanziario approvato.

4. La gestione dell'impianto sportivo è concessa in uso esclusivo al concessionario durante l'orario extra-scolastico.

5. Le concessioni di valorizzazione ex art. 4 del D.Lgs. 38/2021 sono formalizzate mediante la sottoscrizione di un atto avente contenuti coerenti con uno schema di convenzione che sarà reso pubblico ed accessibile presso il sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale.

6. La decisione inerente alla costituzione della società di scopo prevista dall'articolo 194 del D.Lgs. 36/2023 è rimessa alla valutazione del concessionario, fermo restando comunque l'obbligo di procedere alla costituzione della stessa nei casi previsti dal comma 1 del suddetto articolo e, quindi, nel caso di affidamenti superiori alle soglie previste dall'articolo 14, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 28 - Presentazione delle proposte di valorizzazione e dichiarazione di pubblico interesse

1. I soggetti proponenti in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 21, possono presentare proposte spontanee aventi ad oggetto concessioni di valorizzazione o, in alternativa, possono rispondere ad Avvisi di manifestazioni di interesse indetti della Città metropolitana di Roma Capitale a presentare proposte, come disciplinati dal comma 10 dell'articolo 19.

2. Le istanze presentate dai concessionari devono essere corredate dal propedeutico parere favorevole del Consiglio d'Istituto, in ottemperanza all'articolo 96, comma 4, del D. Lgs. n. 297/1994, anche in merito all'eventuale utilizzo degli impianti da parte dei concessionari in orario scolastico. Il parere resta valido per l'intera durata della concessione. Nelle ipotesi in cui la richiesta di parere al Consiglio di Istituto sia rimessa da parte del concessionario in capo alla Città metropolitana di Roma Capitale, il nulla osta deve essere espresso entro 45 giorni dalla richiesta. In caso di mancato riscontro entro il suddetto termine, il parere si intende favorevole.

3. I soggetti proponenti devono presentare:

- a) un documento di fattibilità delle alternative progettuali, predisposto ai sensi dell'Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii;

- b) un piano economico-finanziario, che individui, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il piano economico-finanziario dovrà:
- individuare puntualmente i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione, riferiti all'arco temporale di durata della concessione;
 - illustrare le principali ricadute ed impatti economici e finanziari associati all'intervento di valorizzazione ed alla successiva gestione;
 - evidenziare, conseguentemente, la sussistenza di adeguate condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, verificando i presupposti e le condizioni di base determinanti l'equilibrio economico-finanziario della concessione;
 - fornire un coerente elemento di verifica della giustificazione della durata proposta della concessione.
- c) un documento recante sintesi dei principali termini e condizioni volti a regolare i rapporti tra soggetto affidatario ed amministrazione;
- d) le linee guida del piano di gestione della struttura nonché del programma di manutenzione della stessa, tenuto conto che sarà a carico del concessionario sia la manutenzione ordinaria che la manutenzione straordinaria.

4. Acquisita la documentazione prevista al comma 3 del presente articolo, l'Ufficio procedente provvede ad avviare una conferenza di servizi preliminare in ordine al documento di fattibilità delle alternative progettuali e, ove ne valuti positivamente i contenuti, procede alla dichiarazione di pubblico interesse della proposta ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 del D.Lgs. 38/2021.

5. Nel caso di ricezione da parte della Città metropolitana di Roma Capitale di più proposte relative a concessioni di valorizzazione ex art. 4 del D.Lgs. 38/2021 inerenti un medesimo impianto sportivo, e nel caso in cui non sia ancora intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, la Città metropolitana di Roma Capitale valuta le proposte ricevute in ordine di ricezione e comunque garantendo una valutazione comparativa sulla base dei parametri di convenienza sociale, economico-finanziaria e tecnica delle proposte. Nel momento e nel caso in cui interverrà la dichiarazione di pubblico interesse di una proposta, nessuna ulteriore proposta sul medesimo impianto sportivo può essere valutata dagli Uffici della Città metropolitana di Roma Capitale, salvo il caso in cui la medesima dichiarazione di pubblico interesse venga per qualsiasi motivo revocata.

Articolo 29 - Dichiarazione di pubblica utilità e procedura di affidamento

1. A seguito della dichiarazione di pubblico interesse della proposta, il soggetto proponente deve presentare, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del D.Lgs. 38/2021:

- a) un progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto conformemente con quanto previsto dall'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023;
- b) un piano economico-finanziario asseverato coerentemente con quanto previsto dal punto b) del comma 5 suddetto;
- c) una bozza di convenzione atta a disciplinare il rapporto contrattuale tra il concedente ed il concessionario, in linea con Libro IV, Parte II e V del D.Lgs. 36/2023, contenente l'impostazione delle clausole convenzionali atte a garantire la corretta allocazione dei rischi tra

le parti. Tale documento dovrà seguire uno schema coerente con quello di cui all'art. 27 comma 5 del presente Regolamento;

- d) un elaborato di dettaglio del piano di gestione della struttura nonché del programma di manutenzione della stessa, considerando che è a carico del concessionario sia la manutenzione ordinaria che la manutenzione straordinaria. Il piano di gestione dovrà riportare l'indicazione di:
- modalità di gestione dell'attività sportiva proposta, con illustrazione delle attività sportive, degli orari e fasce di apertura ed utilizzo dell'impianto, del target di utenza con particolare attenzione agli aspetti gestori che facilitino una partecipazione inclusiva rivolta alle persone con disabilità ed alle fasce deboli;
 - esperienza del soggetto proponente nella gestione di impianti sportivi, con illustrazione delle qualifiche e delle esperienze degli istruttori che verranno impiegati nella gestione delle attività;
 - programma di didattica sportiva, che evidenzii, in particolare, l'attività motoria e agonistica che sarà svolta;
 - attivazione di un sistema di verifica, misurazione e controllo della gestione che contenga indicatori di misurazione della soddisfazione degli utenti e delle performances degli istruttori;
 - ulteriori aspetti ed elementi utili a valorizzare il carattere sociale e culturale del progetto nella sua totalità.
- e) una matrice dei rischi con l'indicazione della tipologia di rischio per ogni fase dell'iniziativa, i possibili eventi ad essi correlati, la probabilità di accadimento, i possibili effetti, l'allocatione in capo al proponente e/o concedente nonché il riferimento allo/agli articoli dello schema di convenzione in cui vengono disciplinati tali rischi e i sistemi di mitigazione predisposti dal proponente.

2. Acquisita la documentazione prevista al comma 1 del presente articolo, l'Ufficio procedente provvede ad avviare una conferenza di servizi decisoria in ordine al progetto di fattibilità tecnico-economica. Il verbale conclusivo di approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

3. Il progetto approvato secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, è posto a base di una procedura di affidamento ai sensi del comma 11 dell'articolo 4 del D.Lgs. 38/2021. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente che assume la denominazione di promotore e che è titolare di un diritto di prelazione da esercitare nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica.

4. Ai fini dell'espletamento delle procedure di affidamento di cui al comma precedente, è nominata una commissione giudicatrice, ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. 36/2023, incaricata di selezionare la migliore proposta mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa coerentemente con la procedura, i parametri ed i punteggi previsti negli atti di gara.

Articolo 30 – Criteri di valutazione delle Proposte

1. Le proposte di concessione di valorizzazione, sia nella fase preliminare della presentazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali che nella fase successiva inerente il progetto di fattibilità tecnico-economica, sono oggetto di valutazione tecnico-progettuale, formale-amministrativo ed economico-finanziario, sulla base dei seguenti criteri:

1.1 con riferimento al soggetto proponente, viene valutato il possesso dei requisiti così come specificamente indicato all'articolo 19 comma 9, la solidità economico-patrimoniale e l'affidabilità creditizia, l'esperienza nel settore dello sport e nella gestione di impianti sportivi.

1.2 con riferimento agli aspetti progettuali, viene verificata l'adeguatezza del livello progettuale, la qualità del progetto tecnico, la coerenza delle soluzioni proposte e, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 38/2021, verrà prescelta la soluzione *“che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire”* e che garantisca il *“rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento”*.

1.3 con riferimento alla qualità della proposta gestionale, viene valutata la coerenza della stessa rispetto alla capacità di generare un impatto positivo sull'impianto sportivo e sugli utilizzatori. In particolare, viene attentamente valutato il piano di gestione e le sue modalità di attuazione, la pianificazione della manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, l'offerta sportiva proposta, unitamente al relativo programma di didattica, le modalità di conduzione dell'impianto sportivo in considerazione delle attività scolastiche.

1.4 con riferimento al piano economico finanziario, vengono verificati la sostenibilità finanziaria, intesa come *“capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso sia dei mezzi di terzi utilizzati nell'operazione che a remunerare gli investitori”* nonché la convenienza economica, intesa come *“capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito”*.

2. Ad esito della procedura di gara, gli Uffici competenti procedono all'affidamento della gestione a titolo oneroso dell'impianto sportivo all'aggiudicatario mediante la sottoscrizione di un atto di concessione avente contenuti coerenti con lo schema di convenzione di cui all'art. 27 comma 5.

3. Il concessionario è tenuto al rilascio delle garanzie di legge, con specifico riferimento a:

- garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del “Nuovo codice dei Contratti” da presentarsi in sede di gara e pari al 2% (prima delle eventuali riduzioni previste dal comma 8 del medesimo articolo) del valore complessivo della procedura indicato nel bando;
- garanzia definitiva di cui al comma 1 dell'articolo 117 del “Nuovo codice dei Contratti” pari al 10% del valore dell'investimento (prima delle eventuali riduzioni previste dal comma 8 dell'articolo 106) a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla realizzazione degli interventi di riqualificazione;
- garanzia sulla gestione, pari al 10% del costo annuo operativo, a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi all'erogazione dei servizi;
- garanzie “all risk” previste sui lavori.

Articolo 31 – Contributi e tariffe delle concessioni di valorizzazione

1. I concessionari titolari delle concessioni di valorizzazione di cui al presente titolo, devono versare in favore della Città metropolitana di Roma Capitale, esclusivamente mediante il sistema di PagoPA dell'Ente, un contributo calcolato sulla base delle tariffe di utilizzo delle strutture sportive scolastiche. Tale contributo è determinato sulla base della tipologia di impianto affidato in gestione.

2. Il contributo proposto deve essere previsto nel piano economico finanziario presentato dal concessionario e può essere ridotto negli anni iniziali di realizzazione e gestione dell'impianto sportivo, al fine di agevolare le condizioni di sostenibilità economico finanziaria. Tale riduzione è determinata come di seguito descritto:

- nella misura del 100% a partire dalla fase di realizzazione e nei primi 6 mesi successivi al completamento dei lavori;
- nella misura del 60% durante i 18 mesi successivi;
- nella misura del 30% durante il terzo anno di gestione;
- a partire dal quarto anno e fino al termine della durata della concessione, il concessionario sarà tenuto al versamento dell'intero contributo.

-

3. Con riferimento alle tariffe da applicare all'utenza e per tutto quanto non ulteriormente e diversamente disciplinato, si rimanda all'articolo 10 del presente Regolamento.

PARTE TERZA

Norme finali

Articolo 32 - Controlli

1. Il Nucleo Tecnico Operativo, appositamente istituito dalla Città metropolitana di Roma Capitale, di concerto con il personale della Polizia metropolitana, provvede ad effettuare, a campione o su specifica segnalazione, sopralluoghi presso gli impianti sportivi concessi in uso, finalizzati alle verifiche circa l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Articolo 33 - Osservatorio sportivo scolastico metropolitano

1. La Città metropolitana di Roma Capitale, al fine di perseguire le finalità di cui al presente Regolamento istituisce quale organo consultivo l'Osservatorio sportivo scolastico metropolitano.

2. L'Osservatorio sportivo scolastico metropolitano è così composto:

- a. Consigliere metropolitano in materia di impiantistica sportiva o suo delegato;
- b. Direttore dell'Ufficio competente in materia di Patrimonio o suo delegato;
- c. Direttore dell'Ufficio competente in materia di Edilizia scolastica o suo delegato;
- d. Rappresentanti eletti e qualificati delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e degli altri beneficiari di cui al punto 4 del presente Regolamento, operanti nel territorio e tre (3) concessionari degli impianti sportivi scolastici metropolitani;
- e. Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio o suo delegato;
- f. Presidente del CONI Lazio o suo delegato;
- g. Presidente del CIP del Lazio o suo delegato;
- h. Un rappresentante di Sport e Salute s.p.a.;
- i. Un rappresentante di una delle associazioni dei consumatori presenti nell'Albo Regionale;

j. Un rappresentante dei Consigli d'Istituto.

3. L'Osservatorio sportivo scolastico metropolitano viene presieduto e convocato dal Consigliere metropolitano delegato per materia ed assume decisioni alla presenza di almeno quattro componenti. L'Osservatorio si riunisce, di norma, almeno due volte all'anno. Il rappresentante metropolitano di ciascun soggetto beneficiari di cui all'articolo 4 del presente Regolamento viene eletto democraticamente dai propri rappresentanti e dura in carica per il quadriennio di vigenza dell'Avviso pubblico per la concessione in uso degli impianti sportivi metropolitani.

4. L'Osservatorio assolve le seguenti funzioni:

- a. favorisce la collaborazione e il dialogo tra la Città metropolitana di Roma Capitale, gli Istituti scolastici e i beneficiari di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;
- b. effettua monitoraggi sulle attività da svolgere. Pubblica annualmente un report sulle attività sportive metropolitane, comprensivo di analisi sulle concessioni, indicatori di inclusione sociale e risultati relativi alla parità di genere. Il report sarà reso pubblico sul sito istituzionale della Città Metropolitana;
- c. fornisce attività di consulenza anche a supporto del Consigliere delegato
- d. promuove l'informazione e la conoscenza sui servizi, le attività, le strutture e gli spazi sportivi scolastici del territorio, nonché l'integrazione e lo sviluppo di una collaborazione in rete con il diretto coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche presenti nei diversi Comuni metropolitani;
- e. favorisce l'ampliamento dell'orario di apertura delle scuole in orario extracurriculare, per garantire lo svolgimento delle attività sportive presso gli impianti sportivi scolastici metropolitani;
- f. promuove, potenzia e valorizza l'offerta di attività sportiva svolta presso gli impianti sportivi scolastici metropolitani.

Articolo 34 - Norme Transitorie

Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni diversa e precedente disposizione adottata dalla Città metropolitana di Roma Capitale in materia.

Con riferimento agli affidamenti in corso, limitatamente agli aspetti economici, canone e garanzia, si continuano ad applicare le disposizioni previste nel disciplinare di concessione.